

MINISTERO DEL TURISMO

COMUNICATO

Interoperabilita' tra la banca dati nazionale e le banche dati regionali e delle province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalita' turistiche. (24A03101)

(GU n.138 del 14-6-2024)

In attuazione dell'art. 13-ter, comma 13 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il decreto del Ministro del turismo del 6 giugno 2024 disciplina le modalita' di interoperabilita' tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalita' turistiche di cui all'art. 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle province autonome, al fine di definire a livello nazionale una procedura unica di assegnazione del Codice identificativo nazionale e di contrastare forme irregolari di ospitalita'.

Nella sezione Atti generali di Amministrazione trasparente e nella sezione Banca dati strutture ricettive (BDSR), e' disponibile il decreto del Ministero del turismo del 6 giugno 2024 (prot. 16726/24)

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Decreto-interoperabilita-BDSR_signed-1.pdf



Il Ministro del turismo

Disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

VISTI gli articoli 1571 e ss. del codice civile in materia di locazione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio";

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, rubricato "Regime fiscale delle locazioni brevi";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e, in particolare, l'articolo 13-quater, comma 4, concernente "Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 recante “Nomina dei ministri”, con il quale la sen. Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e, in particolare, l’articolo 13-ter, comma 13;

VISTA l’intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 30 maggio 2024;

CONSIDERATA la necessità di acquisire i dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche presenti sul territorio attraverso l’interoperabilità tra banche dati;

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare la realizzazione dell’investimento di cui all’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 al fine di incrementare l’attrattività turistica del Paese, garantendo, per le categorie interessate, positive ricadute sociali e tutelando la concorrenza e la trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e delle province autonome e la sicurezza del territorio, per contrastare forme irregolari di ospitalità;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dei commi 2 e 4 del citato articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19, che gli enti territoriali provvedano all’automatica ricodifica come CIN dei codici identificativi dagli stessi assegnati e alla trasmissione di questi al Ministero del turismo unitamente ai dati inerenti alle strutture turistico-ricettive e alle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale;

CONSIDERATA altresì la necessità, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19, che il Ministero del turismo, nei casi di omessa attribuzione del codice regionale e provinciale ovvero di omessa ricodifica e trasmissione dei codici identificativi e dei relativi dati da parte degli enti

territoriali, provveda a generare e a trasmettere il codice identificativo nazionale agli enti detentori di una banca dati funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati;

RITENUTO di procedere, in attuazione dell'articolo 13-ter, comma 13, del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la Banca dati nazionale delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 13-ter, comma 13, del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, individua le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome.
2. Le modalità di interoperabilità sono specificate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dell'interoperabilità di cui all'articolo 1, pari a 1.640.054,01 euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 640.552,42 euro nell'ambito dei contratti già sottoscritti dal Ministero del turismo per la realizzazione della banca dati nazionale di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quanto a 999.501,59 euro, nell'ambito delle risorse disponibili per il medesimo anno sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Roma

Sen Daniela Garnero Santanchè
DANIELA GARNERO
SANTANCHE'
06.06.2024 11:53:20
GMT+01:00



ALLEGATO A

1. FASE 1 “PILOTA” – POPOLAMENTO DELLA BDSR E SPERIMENTAZIONE DELLA INTEROPERABILITÀ

Al fine di assicurare l’entrata in esercizio della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (di seguito “BDSR”) e il suo successivo funzionamento a regime, si prevede lo svolgimento di una fase 1 (c.d. “Pilota”) che coinvolge il Ministero del turismo, e le Regioni e le Province autonome.

In tale fase, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (di seguito “CIN”), le Regioni e le Province autonome che vi partecipano supportano il Ministero nella messa in esercizio della BDSR.

A tal fine, qualora le Regioni e le Province autonome non avessero già provveduto alla trasmissione dei dati necessari al popolamento della BDSR ai sensi dell’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto le stesse trasmettono al Ministero, tramite un file CSV standardizzato e condiviso, un set di dati minimi necessari all’identificazione della struttura nella BDSR e dei soggetti abilitati ad inserire le informazioni mancanti.

Il set di dati minimi prevede: Codice Identificativo Regionale ovvero altro codice diversamente denominato che identifica la struttura nella banca dati regionale o della Provincia autonoma (di seguito “CIR”), macrocategoria di classificazione nazionale e relativo codice, categoria di classificazione nazionale e relativo codice, sottocategoria di classificazione nazionale e/o regionale e/o provinciale, Comune e Provincia e relativi codici ISTAT, stato dell’attività, nome, cognome, codice fiscale della persona fisica.

A corredo del set minimo informativo, le Regioni e le Province autonome sono invitate a trasmettere, in base alla disponibilità, il set di dati complementari presenti sulle rispettive banche dati regionali e provinciali.

La trasmissione dei dati attraverso il file CSV ha l’obiettivo di censire lo stato informativo presente a livello regionale e provinciale e di individuare eventuali criticità che possano interferire con il modello di interoperabilità. Durante la fase 1 Pilota, è realizzata l’interoperabilità per le Regioni e le Province autonome in maniera graduale e in base al livello tecnologico di ciascuna di esse. Durante questa fase, inoltre, non vi è alcun aggravio né alcuna modifica delle procedure amministrative seguite dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in virtù della costituzione, a carico del Ministero, di una struttura di supporto tecnico sia a livello ministeriale sia a livello locale. Tale fase ha l’obiettivo di garantire il costante allineamento della BDSR con le banche dati regionali e delle Province autonome, attraverso un modello di interoperabilità che prevede lo sviluppo di *Application Program Interface* (di seguito “API”).

La fase 1 Pilota è strettamente connessa alla verifica e risoluzione delle eventuali criticità di natura tecnica e informativa. Attivata l’interoperabilità, l’utente può completare le informazioni richieste al fine di ottenere il CIN provvisorio (c.d. “CIN 1”). Qualora l’utente non riesca a individuare la propria

struttura o la propria unità immobiliare nella BDSR, si seguirà la procedura di cui al successivo paragrafo 2, punto 1.1.

Il “CIN 1” può essere utilizzato per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati. Alla data di pubblicazione dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione dei CIN, il “CIN 1” diventa definitivo (c.d. “CIN”), senza alcuna variazione del proprio formato.

Come disposto dall’articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla ricodifica del CIR secondo quanto riportato nel presente decreto. In tal caso, il file CSV inviato comprende anche il codice CIR ricodificato (“codice identificativo provvisorio” – c.d. “CIN 1”) che, con l’avvio della Fase 2, diventerà CIN secondo i termini e le modalità di seguito indicate.

La progressiva entrata in esercizio della BDSR nella fase 1 Pilota sarà di volta in volta comunicata sul sito del Ministero del turismo, sui siti delle Regioni e delle Province autonome entranti progressivamente in BDSR, nonché dai principali provider OTA, al fine di raggiungere la maggiore capacità informativa possibile sul territorio e testarne l’operatività.

La fase 1 Pilota durerà fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione dei CIN.

2. FASE 2 –MESSA IN ESERCIZIO DELLA BDSR

A conclusione della Fase 1 Pilota e comunque entro il 1° settembre 2024, è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN, che dà avvio alla Fase 2 come di seguito descritta. L’entrata in funzione della BDSR permetterà di gestire le problematiche eventualmente emerse al momento dell’apertura della banca dati ai titolari e ai gestori delle strutture turistico-ricettive e ai locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, al fine di ottenere il CIN.

1. Integrazione del set di dati obbligatori.

Entro i termini di cui all’articolo 13-ter, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN, i titolari e i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche accedono alla BDSR, integrano i dati mancanti relativi alla propria struttura ricettiva e ottengono il CIN. Decorso inutilmente tale termine, ferma restando la possibilità di accedere anche successivamente alla BDSR, i citati soggetti sono passibili delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

L’integrazione avviene secondo quanto previsto dall’Allegato B e secondo le modalità di accesso e di compilazione indicate dalla Circolare esplicativa che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Alla piattaforma si accede attraverso identificazione SPID.

Il sistema, una volta effettuato l'accesso attraverso i suddetti strumenti certificati di riconoscimento, individua autonomamente le strutture ricettive disciplinate dalle leggi regionali e delle Province autonome e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all'utente abilitato, in tal modo consentendo allo stesso l'inserimento delle informazioni mancanti per l'ottenimento del CIN. L'utente comunica telematicamente alla Regione e alla Provincia autonoma di riferimento le incongruenze nei dati presenti. Conseguentemente l'ente territoriale, previa verifica e con il supporto del Ministero, provvede ad integrare o modificare il proprio *database* in interoperabilità.

Al corretto completamento del set informativo, l'utente visualizza il proprio CIN e la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.

In tutti i casi, il rilascio del CIN è strettamente funzionale alla sola pubblicizzazione della struttura ricettiva o dell'unità immobiliare destinata a locazione breve o per finalità turistiche, secondo le finalità di cui all'articolo 13-ter, comma 1, decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Il rilascio del CIN non esonera l'interessato dall'assolvimento degli obblighi previsti dalle rispettive normative regionali, delle Province autonome e comunali per l'esercizio dell'attività ricettiva, quali il conseguimento del titolo abilitativo ovvero la presentazione di SCIA o di altra comunicazione richiesta a tal fine. Le dichiarazioni effettuate dagli utenti per ottenere il CIN vengono rese sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza della applicabilità delle conseguenti sanzioni, con esclusione di qualsiasi assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione.

1.1 Eventuali anomalie nel processo di integrazione del set informativo.

I titolari e i gestori di strutture turistico-ricettive o i locatori di unità immobiliari che hanno adempiuto agli obblighi imposti dagli enti territoriali, ma non individuano in BDSR il proprio immobile o non riescono ad accedere al *database* in quanto soggetti non abilitati, sono tenuti a segnalarlo alle Regioni e alle Province autonome competenti territorialmente attraverso una procedura telematica prevista dal sistema operativo in interoperabilità che prevede la compilazione di tutte le informazioni necessarie al rilascio del CIN.

Entro 30 giorni dalla segnalazione, le Regioni e le Province autonome effettuano un'istruttoria, coinvolgendo anche l'utente ove necessario, al fine di verificare l'esistenza della struttura nella propria banca dati e la conformità dell'attività svolta alle rispettive normative regionali, delle Province autonome e locali. Entro la scadenza di tale termine, la verifica può dare esito:

a) positivo: in tal caso si provvede all'aggiornamento del dato nella banca dati regionale o della Provincia autonoma onde consentirne la visualizzazione nella BDSR che, accertata la completezza del set informativo in regime di interoperabilità, rilascia all'utente il CIN richiesto (CIN con stato "verificato"), avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall'utente stesso al momento della richiesta;

b) negativo: in tal caso è precluso il rilascio del CIN da parte della BDSR;

c) nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all'utente il CIN richiesto (CIN con stato "non verificato"). L'esito negativo della verifica comunicato successivamente all'inutile decorso del termine comporta la revoca di tale CIN.

Durante la fase di verifica è esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Al fine di supportare le Regioni e le Province autonome nella fase iniziale della BDSR e ridurre al minimo i disservizi per l'utenza, il Ministero fornirà assistenza alle Regioni e alle Province autonome, senza alcun onere aggiuntivo a loro carico.

3. SPECIFICHE TECNICHE

1. Modello d'interoperabilità.

Il CIN viene generato dalla BDSR secondo il seguente formato:




Fig. 1 – Codice CIN: formato

Il modello d'interoperabilità presuppone la sussistenza di una banca dati presso le Regioni e le Province autonome dove vengono raccolte le informazioni relative alle strutture turistico-ricettive e alle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, tramite l'utilizzo del CIR.

Le banche dati devono possedere i seguenti requisiti di:

- Informazione: essere in possesso di un meccanismo di rilascio e gestione del CIR e mettere a disposizione il set minimo di informazioni richiesto dalla BDSR (come da Allegato B);
- Integrazione: essere in grado di integrarsi con le API messe a disposizione dal Ministero del turismo; inoltre dovranno utilizzare il meccanismo di autenticazione e autorizzazione stabilito dallo stesso Ministero, in accordo con le linee guida pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Le trasmissioni di dati tra le Regioni e le Province autonome e il Ministero del turismo avvengono tramite attivazione di una modalità di interoperabilità per sincronizzare, via API, le informazioni afferenti a strutture ricettive e ad immobili in locazione breve o per finalità turistiche della Regione o della Provincia autonoma all'interno della BDSR, secondo quanto riportato nel successivo punto.

L'interoperabilità avviene attraverso servizi REST utili ad allineare e mantenere aggiornati i dati della BDSR con i modelli che seguono.

1.1 Regioni e Province autonome dotate di una propria banca dati.

Con riferimento alle Regioni e alle Province autonome che hanno disciplinato il procedimento di attribuzione dei codici identificativi e che sono dotate di una propria banca dati, il master dei dati resta di proprietà dei suddetti enti territoriali e tutti gli aggiornamenti dei dati presenti sulla banca dati regionale o provinciale possono avvenire solamente sulla stessa.

Le Regioni e le Province autonome adottano un sistema idoneo ad inviare alla BDSR gli inserimenti e gli aggiornamenti.

1.2 Regioni e Province autonome non dotate di una propria banca dati.

Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non siano dotate di una propria banca dati, il Ministero del turismo fornisce, senza oneri, una apposita piattaforma sviluppata *in house* già predisposta all'interoperabilità attraverso servizi REST utili ad allineare e mantenere aggiornati i dati regionali o provinciali con la BDSR. Il Ministero metterà a disposizione delle Regioni e delle Province autonome che lo richiederanno anche un apposito *team* di supporto per integrare, completare e portare in esercizio l'operatività dei nuovi sistemi.

2. Consultazione della BDSR.

Per la consultazione e le procedure di controllo e sanzionatorie delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche da parte delle Regioni, dei Comuni e delle Province autonome, si prevede il ricorso ai seguenti servizi ai fini della consultazione dei dati:

- 1) servizio di riconoscimento e di autorizzazione all'accesso al sistema attraverso apposito canale di accreditamento;
- 2) servizio di ricezione dell'elenco delle unità immobiliari e delle strutture turistico-ricettive dotate anche di CIN e, dunque, inserite nella BDSR;
- 3) servizio di ricezione finalizzato a ricercare, attraverso il CIN, i dati di dettaglio della singola unità immobiliare o struttura turistico-ricettiva.

La BDSR può essere consultata anche dal cittadino interessato non titolare di strutture ricettive, attraverso apposita maschera di consultazione, al solo fine di verificare che la struttura ricettiva o l'unità immobiliare sia dotata di CIN, senza poter accedere ad ulteriori informazioni.

3. Struttura del Codice Identificativo Nazionale e processo di ricodifica.

Il CIR o il codice identificativo provinciale adottato dalle Regioni e dalle Province autonome deve essere conforme al seguente formato:

- Codice ISTAT Provincia (3 caratteri);
- Codice ISTAT Comune (3 caratteri);
- Codice di Classificazione ISTAT delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche (2 caratteri);
- Stringa alfanumerica casuale (di max 8 caratteri).




Fig. 2 – Codice CIR

A. Per le Regioni e le Province autonome che hanno adottato un CIR o un codice identificativo provinciale composto dai codici ISTAT (provinciale e comunale della struttura turistico-ricettiva o dell'unità immobiliare in locazione breve o per finalità turistiche nonché il codice di classificazione ISTAT della categoria della struttura turistico-ricettiva o dell'unità immobiliare in locazione breve o per finalità turistiche) e da una sequenza alfanumerica casuale, come da formato di cui al precedente punto, il CIN viene generato antepo-
 nendo il prefisso "IT" come da successiva Fig.3. Il CIN generato attraverso la ricodifica viene trasmesso in tempo reale al Ministero del turismo attraverso la BDSR interoperabile che valida la completezza del set informativo obbligatorio e l'univocità del CIN ricodificato dandone visibilità sulla BDSR ai titolari e ai gestori delle strutture turistico-ricettive e ai locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche abilitati e restituendo in tempo reale la validazione del CIN alle Regioni e alle Province autonome. In caso di incompletezza del set informativo necessario al rilascio del CIN, i titolari e i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche abilitati accedono alla BDSR integrando le informazioni per l'ottenimento del CIN.




Fig. 3 – Codice CIN

B. Le Regioni e le Province autonome che hanno adottato un CIR difforme dal formato indicato nella figura 2 provvedono all'adeguamento di detto codice e alla ricodifica del CIR così adeguato entro i termini di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Come in precedenza, il CIN viene rilasciato dopo la verifica della completezza del set informativo che viene integrato dall'utente identificato, in caso di incompletezza, accedendo alla BDSR.

- C. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano alla ricodifica ovvero all'adeguamento dei CIR in conformità alle disposizioni che precedono, il Ministero del turismo, attraverso la BDSR, genera il CIN associato alla struttura ricettiva o all'unità immobiliare identificata dalla Regione o Provincia autonoma attraverso un codice univoco numerico o alfa numerico non ricodificato che ne attesta comunque l'effettiva esistenza e quindi la presenza in BDSR. Come in precedenza, il CIN viene rilasciato dopo la verifica della completezza del set informativo, integrato dall'utente identificato, in caso di incompletezza, accedendo alla BDSR.
- D. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non abbiano disciplinato il procedimento di attribuzione dei codici identificativi e/o non siano dotate di una propria banca dati strutturata, non siano dotate di un identificativo numerico associato alle strutture ricettive, o non rilevino alcune tipologie di strutture ricettive o in altri casi in cui non sono in grado di trasferire elementi univoci capaci di identificare e attestare l'esistenza della struttura ricettiva in BDSR, i titolari e i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche accedono alla BDSR al fine di ottenere il rilascio del CIN. Tali soggetti, attraverso l'apposita procedura telematica prevista dal sistema operativo BDSR, procedono alla compilazione di tutte le informazioni necessarie al rilascio del CIN, che vengono quindi trasmesse da parte della BDSR alle Regioni e alle Province autonome competenti territorialmente. Come descritto al precedente paragrafo 2 punto 1.1, queste ultime hanno un termine di 30 giorni per procedere alla verifica, eventualmente contattando l'utente, aggiornando la propria banca dati o comunque confermando amministrativamente in BDSR l'esistenza della struttura richiedente. La BDSR, verificando in interoperabilità la completezza del set informativo, rilascia all'utente il CIN richiesto avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall'utente stesso al momento della richiesta. Durante la fase di verifica è esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Decorso detto termine, in mancanza di un riscontro da parte delle Regioni e delle Province autonome, la BDSR rilascia all'utente il CIN richiesto (CIN con stato "non verificato").

ALLEGATO B

Il Modello Dati della Banca Dati contiene tre tabelle principali, ognuna relativa ad una entità necessaria per costituire un patrimonio informativo completo.

Le Tabelle sono rispettivamente:

1. Tabella delle unità immobiliari concesse in locazione breve o per finalità turistiche e delle strutture turistico-ricettive (T1);
2. Tabella dei soggetti titolari delle unità immobiliari concesse in locazione breve o per finalità turistiche ovvero delle strutture turistico-ricettive (T2);
3. Tabella dei soggetti delegati delle unità immobiliari concesse in locazione breve o per finalità turistiche ovvero delle strutture turistico-ricettive (T3).

Ad ogni CIR trasmesso dalle banche dati regionali o delle Province autonome deve essere associato:

- un solo set di dati come indicato nella Tabella T1;
- uno o più set di dati come indicati nelle Tabelle T2 o T3 di cui almeno una persona fisica.

1. Tabella delle unità immobiliari concesse in locazione e delle strutture turistico-ricettive (T1): è contenuto il dominio delle unità immobiliari concesse in locazione e delle strutture turistico-ricettive ai sensi dell'articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 13-ter, comma 3, relativamente alla dichiarazione sostitutiva da allegare all'istanza, attestante i dati catastali e la sussistenza dei requisiti di sicurezza ivi stabiliti, viene di seguito indicato il set di dati obbligatori per il rilascio del CIN:

ID	Nome Campo	Dato personale	Classificazione dati	Tipo di dato	Obbligatorio Fase 1- (owner: Regioni/PA)	Obbligatorio Fase 2- Integrazione (owner: Titolare)	Pre-compilati da validare e/o aggiungere (Owner: Titolare)	Descrizione	Esempio
1	Denominazione		Anagrafica	String		X		Identifica il nome della struttura ricettiva o immobile in locazione breve	Hotel Struttura Ricettiva
2	E-mail struttura	X	Anagrafica	String		X (in aggiunta o in alternativa all'email titolare)		Identifica l'indirizzo e-mail con il quale i clienti possono contattare la struttura per richiedere informazioni	info@StrutturaRicettiva.com
3	Telefono struttura	X	Anagrafica	String		X (in aggiunta o in alternativa al telefono titolare)		Identifica il recapito con il quale i clienti possono contattare la struttura	3400009001
4	Numero piazzole		Capacità Ricettiva	Numeric		X (obbligatorio soltanto per le categorie B1 e B3)		Identifica il numero delle piazzole disponibili nella struttura (nel dettaglio, relativo ai campeggi)	2
5	Numero posti letto		Capacità Ricettiva	Numeric		X		Identifica il numero posti letto disponibili nella struttura	8
6	Numero camere		Capacità Ricettiva	Numeric		X (Obbligatorio se previsto dalla categoria della struttura ricettiva)		Identifica il numero di camere disponibili nella struttura	4
7	CIR		Codice identificativo regionale/prov	String	X (obbligatorio solo per le Regioni/P.A.)			Identifica il codice identificativo alfanumerico assegnato univocamente ad	045001AFR0003 (il formato sarà definito per esser

ID	Nome Campo	Dato personale	Classificazione dati	Tipo di dato	Obbligatorio Fase 1- (owner: Regioni/PA)	Obbligatorio Fase 2- Integrazione (owner: Titolare)	Pre-compilati da validare e/o aggiungere (Owner: Titolare)	Descrizione	Esempio
			inazionale/nazionale		che lo adottano e relativamente alle strutture previste da leggi/normative regionali/provinciali)			una struttura ricettiva dalla Regione (o dalla Provincia per le Province Autonome) che lo adottano.	compatibile con i formati CIR già definiti presso le Regioni e le P.A.)
8	Codice identificativo struttura nella Banca Dati della regione o P.A. che non prevede il CIR			String	X (in alternativa al CIR per i casi in cui il CIR non è previsto)			Identifica il codice identificativo alfanumerico assegnato univocamente ad una struttura ricettiva dalla Regione (o dalla Provincia per le Province Autonome) che lo adottano.	000012345
9	Codice Identificativo Nazionale		Codice identificativo Nazionale	String	X (campo da prevedere nella BD regionale o della Provincia autonoma per salvare i dati del flusso di ritorno)		X	Identifica il codice identificativo nazionale generato e assegnato univocamente dalla Banca Dati ad una struttura ricettiva.	090301-B7-00346534
10	Stato del Codice Identificativo Nazionale		Stato Codice	List values				Identifica lo stato del codice identificativo nazionale	Verificato/ Non Verificato/ Revocato

ID	Nome Campo	Dato personale	Classificazione dati	Tipo di dato	Obbligatorio Fase 1- (owner: Regioni/PA)	Obbligatorio Fase 2- Integrazione (owner: Titolare)	Pre-compilati da validare e/o aggiungere (Owner: Titolare)	Descrizione	Esempio
11	Macro-categoria classificazione nazionale		Tipologia	String	X			Identifica la classificazione di appartenenza di una struttura ricettiva secondo la tassonomia nazionale	Esercizi extralberghieri complementari
12	Codice Macro-categoria classificazione nazionale		Tipologia	List values	X			Identifica il codice della macro-categoria di appartenenza di una struttura ricettiva secondo la tassonomia nazionale	B
13	Categoria classificazione nazionale		Tipologia	String	X			Identifica la classificazione di appartenenza di una struttura ricettiva secondo la tassonomia nazionale	Campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte
14	Codice Categoria classificazione nazionale		Tipologia	List values	X			Identifica il codice della categoria di appartenenza di una struttura ricettiva secondo la tassonomia nazionale	B1
15	Sotto categoria classificazione Regione/P.A. Struttura		Tipologia	String	X			Identifica la sotto-categoria di appartenenza di una struttura ricettiva secondo la tassonomia regionale e/o provinciale	Campeggi non tradizionali
16	Sotto categoria ricondotta alla		Tipologia	String	X <small>(in alternativa e/o aggiunta alla</small>			Identifica la sotto-categoria di appartenenza di una struttura	Campeggi non tradizionali

ID	Nome Campo	Dato personale	Classificazione dati	Tipo di dato	Obbligatorio Fase 1- (owner: Regioni/PA)	Obbligatorio Fase 2- Integrazione (owner: Titolare)	Pre-compilati da validare e/o aggiungere (Owner: Titolare)	Descrizione	Esempio
	classificazione Nazionale Struttura				sottocategoria regionale/provinciale)			ricettiva secondo la tassonomia nazionale	
17	Codice Sotto categoria classificazione nazionale Struttura		Tipologia	List values				Identifica il codice della sottocategoria di appartenenza di una struttura ricettiva secondo la tassonomia nazionale	B102
18	Regione		Ubicazione	List values		X		Identifica la Regione in cui è ubicata la struttura ricettiva.	Piemonte
19	Comune		Ubicazione	List values	X			Identifica il Comune in cui è ubicata la struttura ricettiva.	ALGHERO
20	Provincia		Ubicazione	List values	X			Identifica la Provincia in cui è ubicata la struttura ricettiva.	SASSARI
21	Codice ISTAT Regione		Ubicazione	String				Identifica il Codice ISTAT della Regione in cui è ubicata la struttura ricettiva.	03
22	Codice ISTAT Provincia		Ubicazione	String	X			Identifica il Codice ISTAT della Provincia in cui è ubicata la struttura ricettiva.	72
23	Codice ISTAT Comune		Ubicazione	String	X			Identifica il Codice ISTAT del Comune in cui è ubicata la struttura ricettiva.	107002
24	CAP		Ubicazione	String		X		Identifica il Codice di Avviamento Postale della	54011

ID	Nome Campo	Dato personale	Classificazione dati	Tipo di dato	Obbligatorio Fase 1- (owner: Regioni/PA)	Obbligatorio Fase 2- Integrazione (owner: Titolare)	Pre-compilati da validare e/o aggiungere (Owner: Titolare)	Descrizione	Esempio
								località in cui è ubicata la struttura ricettiva.	
25	Via	X	Ubicazione	String		X		Identifica l'indirizzo di ubicazione della struttura ricettiva.	Via del Corso
26	Civico	X	Ubicazione	String		X		Identifica il civico dell'indirizzo di ubicazione della struttura ricettiva.	31
27	Stato dell'attività		Anagrafica	List values	X			Identifica lo stato di una struttura ricettiva in termini di quale fase ricopre nel ciclo vita	Sospesa
28	Codice ATECO prevalente		Anagrafica	String		X (in caso di strutture professionali)		Identifica la codifica ATECO prevalente della struttura ricettiva	55.20.51
29	Codice ATECO secondario		Anagrafica	String		X (in caso di strutture professionali)		Identifica la codifica ATECO secondaria della struttura ricettiva	55.90.20
30	Codice catastale		Ubicazione	String		X		Contribuisce a identificare l'immobile o la struttura	A/7
31	Foglio		Ubicazione	Numeric		X		Contribuisce a identificare l'immobile o la struttura	22
32	Particella		Ubicazione	Numeric		X		Contribuisce a identificare l'immobile o la struttura	1
33	Subalterno		Ubicazione	Numeric		X		Contribuisce a identificare l'immobile o la struttura	567

ID	Nome Campo	Dato personale	Classificazione dati	Tipo di dato	Obbligatorio Fase 1- (owner: Regioni/PA)	Obbligatorio Fase 2- Integrazione (owner: Titolare)	Pre-compilati da validare e/o aggiungere (Owner: Titolare)	Descrizione	Esempio
34	Autocertificazioni requisiti di sicurezza degli impianti		Autocertificazione	List Values		X		Certifica la presenza dei requisiti di sicurezza degli impianti come previsto da normativa statale, regionale e delle Province autonome	SI
35	Autocertificazioni di dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti ed estintori portatili		Autocertificazione	List Values		X		Certifica la presenza dei dispositivi di rilevazione del gas e del monossido oltre che di estintori portatili	SI

2. Tabella dei soggetti titolari delle unità immobiliari concesse in locazione breve o per finalità turistiche ovvero delle strutture turistico-ricettive (T2)

ID	Nome campo	Dato personale	Tipo di dato	Obbligatori o Fase 1- Popolament (owner: Regioni/PA)	Obbligatori o Fase 2- Integrazione (owner: titolare)	Pre-compilati da validare o opzionali da aggiungere (Owner: titolare)	Descrizione	Esempio
1	Nome Dichiarante	X	String	X			Identifica il nome del soggetto persona fisica	Marco
2	Cognome Dichiarante	X	String	X			Identifica il cognome del soggetto persona fisica	Rossi
3	E-mail Dichiarante	X	String		X		Identifica l'indirizzo email di contatto del soggetto persona fisica	marcorossi@gmail.com
4	PEC Dichiarante	X	String			X (se presente)	Identifica l'indirizzo email certificato del soggetto	marcorossi@PEC.com
5	Telefono	X	String		X		Identifica il recapito con il quale i clienti possono contattare la struttura	340009001
6	Codice Fiscale Dichiarante	X	String	X			Identifica il codice fiscale di riconoscimento del soggetto persona fisica	RSSMRC22H56L157R
7	Ruolo Dichiarante		List values		X		Identifica il ruolo del soggetto esercente l'attività ricettiva	Titolare
8	Tipo persona Dichiarante		List values		X		Identifica se il soggetto è una persona fisica o una persona giuridica	Persona fisica
9	Forma Giuridica Impresa		List values		X (se prevista)		Identifica la forma giuridica del soggetto	Società

ID	Nome campo	Dato personale	Tipo di dato	Obbligatori o Fase 1- Popolament (owner: Regioni/PA)	Obbligatori o Fase 2- Integrazione (owner: titolare)	Pre-compilati da validare o opzionali da aggiungere (Owner: titolare)	Descrizione	Esempio
10	Denominazione/Ragione Sociale Impresa		String			X	Identifica il nome del soggetto persona giuridica	Verdi S.r.l.
11	P. IVA Impresa		String		X (se prevista)		Identifica la partita iva di riconoscimento del soggetto persona giuridica	10093200813

3. Tabella dei soggetti delegati delle unità immobiliari concesse in locazione breve o per finalità turistiche ovvero delle strutture turistico-ricettive (T3)

ID	Nome campo	Dato personale	Tipo di dato	Obbligatorio Fase 1- Popolamento (owner: Regioni/PA)	Obbligatorio Fase 2- Integrazione (owner: titolare)	Pre-compilati da validare o opzionali da aggiungere (Owner: titolare)	Descrizione	Esempio
1	Nome Delegato	X	String			X	Identifica il nome del soggetto/i persona fisica delegato/i	Marco
2	Cognome Delegato	X	String			X	Identifica il cognome del soggetto/i persona fisica delegato/i	Rossi
3	E-mail Delegato	X	String			X	Identifica l'indirizzo e-mail di contatto del soggetto/i persona fisica delegato/i	marcorossi@gmail.com
4	Telefono delegato	X	String			X	Identifica il recapito del soggetto/i delegato/i con il quale i clienti possono contattare la struttura	3400009001
5	Codice Fiscale delegato	X	String	X (se soggetto delegato è presente)		X	Identifica il codice fiscale di riconoscimento del soggetto/i persona fisica delegato/i	RSSMRC22H56L157R